

30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 la Commissione ha presentato il seguente emendamento al terzo comma:

« L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli Ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione della speciale industria o commercio esercitato ».

Il Governo lo accetta?

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore vuole dire qualcosa su questo emendamento?

DEL BUFALO, *Relatore*. Ritenevo che l'onorevole Ministro lo avesse accettato. D'altra parte, in sostanza, l'emendamento non cambia la portata della disposizione, in quanto che lo spirito dell'articolo primo è volto ad assicurare che i trasportatori di merci proprie non trasportino invece merci altrui, nel qual caso l'annotazione proposta con l'emendamento, la quale è prescritta anche dal testo del Ministero, permette un controllo effettivo.

La Commissione ha proposto di annotare sul libretto di circolazione la speciale industria o commercio esercitato dalla Ditta proprietaria dell'autoveicolo per potere facilmente giudicare se la merce trasportata è propria, ovvero di altri, e per evitare il timore da parte del trasportatore per conto di terzi che i trasportatori per conto proprio, volendo evitare i viaggi a vuoto, finiscano per trasportare merci per conto altrui. Mi pare che la legge voglia appunto evitare questo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Ne ha facoltà.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Non posso accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè verrebbe a restringere in modo notevole la possibilità d'uso degli autoveicoli propri. Spiego con un'esempio. Un tale esercita una industria agricola e sul libretto, secondo il testo della Commissione, si dovrebbe annotare tale industria agricola, tabacco, frutta o altro. Nel caso che questo esercente, per riparare una condotta di acqua del suo fondo, sia costretto a trasportare tubi di cemento o di ghisa, potrebbe essere passibile

di contravvenzione, perchè, a tenore del suo libretto, trasporta materiale non inerente all'industria annotata. Ciò sarebbe, come ho detto, una restrizione eccessiva.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste nel suo emendamento?

DEL BUFALO, *Relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

TITOLO I.

SERVIZI DI NOLEGGIO E DI PIAZZA PER TRASPORTO DI MERCI.

ART. 2.

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per trasporto di merci è accordata dal Ministero delle comunicazioni — Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili — a Ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente e previo parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni provincia.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a determinare, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i documenti che dovranno essere prodotti dai richiedenti e le modalità da seguire.

(È approvato).

ART. 3.

Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a servizi di noleggio per trasporto di merci non possono sostare su aree pubbliche per offerte a terzi, tranne il caso di carico e scarico di merci per conto del committente o del destinatario.

(È approvato).

ART. 4.

I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della provincia di residenza.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni — Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili — con le modalità di cui al 1º com-